

Prot. N. 6053
DEL 14/04/2023

COMUNE DI S. FILIPPO DEL MELA

Città metropolitana di Messina

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n 12 del 13 aprile 2023

Oggetto: Piano Integrativo di attività e Organizzazione P.I.A.O 203-2025

Richiesta parere sul Piano triennale dei fabbisogni del personale, contenuta nella Sezione 3.3 del PIAO 2023.2025 P.I.A.O

L'anno 2023, il giorno 13 del mese di aprile alle ore 16,00 a seguito di convocazione telefonica da parte del Presidente, si è riunito in video conferenza,

il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Filippo Del Mela, nelle persone dei Revisori:

1. Dott. Sebastiano Orlando – Presidente -
2. Dott. Giuseppe Ingoglia - Componente;
3. Rag. Emanuele Lasagna Liuzzo –Componente

per procedere al rilascio del parere sul *piano triennale dei fabbisogni di personale (PFFP) gli anni 2023/2025, di cui al punto 3.3 del P.I.A.O. 2023-2025.*

Il Collegio, visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...*";
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "*Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica*";
- l'art. 3 "*Semplificazione e flessibilità nel turn over*", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)”;*

- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*;

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”*;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n. 108 del 27/04/2020) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato negli allegati alla proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;
- dall'ultimo rendiconto approvato risulta che l'Ente non è strutturalmente deficitario;

- con la presente proposta permane il rispetto degli equilibri annuali e pluriennali risultanti dal bilancio 2023/2025

rilevato che:

- è **rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018;
- è **rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il "*divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*

rilevato che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come riportato:

Media triennio 2011-2013 soggetta a limite di spesa **€ 2.160.081,93**

preso atto

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;
- che per l'anno 2023 il Comune di San Filippo del Mela (*all A*) "*prevede di utilizzare la somma complessiva pari ad € 94.586,67 , in quanto sono state programmate n.2 progressioni verticali tra le Aree, una categoria C1 ed una speciale di Cat.D1 e n.3 assunzioni dall'esterno, in coerenza di quanto previsto nel DUP e nel Bilancio 2023/2025 ...*"

considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

rilevato che:

- il Comune di S. Filippo Del Mela si colloca nella fascia demografica lett. E) (popolazione da 5.000 a 9.999) della tabella 1 del citato D.M.;
- il rapporto, tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2021, pari ad **Euro 1.798.495,75** e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2019 – 2020 – 2021) pari ad **Euro 5.358.404,98** al netto del FCDE, si attesta al **33,00%**, al di sopra della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 3, pari al **30,9%**,
- il rapporto tra spesa di personale, (*All.A*) "*che la previsione di spesa del personale, considerate le proiezioni effettuate tenendo conto dei pensionamenti previsto al 31/12/2025 dalle quali si determina un risparmio complessivo di € 565.078,35 e le nuove assunzioni del triennio 2021/2023*" con la conseguenza di registrare nel medio periodo-
- il rapporto di, spesa di personale al 31/12/2025 pari ad **€ 1.391.470,77** e la media delle entrate ultime 3 anni al netto FCGE pari ad **€ 5.358.404,98** sarà del **26,00%** "*al di sotto del limite del*

30,9% previsto dalla tabella 3 per la fascia demografica di appartenenza dell'Ente " (all.C della proposta)

- consente di rispettare il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- consente di rispettare il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- **non consente** di rispettare le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i. che individuano i criteri per stabilire quando ed in che misura i comuni possano procedere ad assumere nuovo personale a tempo indeterminato (vedasi a tal proposito la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Sicilia n. 131/2020);
- prevede una programmazione, che garantirebbe la riduzione costante del rapporto tra spese di personale su entrate correnti prevista dal DPCM 17 marzo 2020, fino a rientrare, verosimilmente entro il 2025 al di sotto del secondo valore soglia prevista dall'art. 6 comma 1 del DPCM , così come evidenziato nell' *allegato C* della proposta.

considerato che:

- il piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025 ed il relativo piano occupazionale sono coerenti con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale
- l'Ente rispetta l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della L. 27/12/2006, n. 296, in quanto la spesa complessiva di personale complessivamente previste nel triennio 2023/2025 , nell'ipotesi massima di copertura dei posti vacanti nella dotazione organica, risulta essere prevista in **€ 1.456.409,68** inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011, 2012 e 2013 pari ad **€ 2.160.081,93**; (*all.B proposta*)

visti i pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica da parte del Responsabile Area Affari Generali
- di regolarità contabile, da parte del Responsabile Gestione Risorse

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

Il Collegio ritiene:

che in considerazione delle nuove disposizioni sulle capacità assunzionali, l'Amministrazione deve tenere conto di due obiettivi fondamentali a cui l'Ente si deve prefiggere di conseguire:

- **attuazione della missione istituzionale di assicurare i servizi alla collettività**
- **garanzia degli equilibri pluriennali di bilancio**

In tale prospettiva l'Ente dovrà quindi tenere conto dello spirito della novella che modifica i criteri previsti in passato e che tale innovazione normativa è fondamentalmente basata sulla sostenibilità della spesa, ossia sul favorevole rapporto tra spese di personale ed entrate correnti e che, quindi, ove detto rapporto non fosse in grado di rendere compatibile l'utilizzo di facoltà "assunzionali" disponibili (e pertanto non si dovesse ritenere sostenibile la relativa spesa), anche in chiave prospettica, l'Ente dovrà astenersi dall'effettuare le assunzioni programmate o, nel migliore dei casi, realizzarle limitandone la spesa.

Pertanto, indipendente dalla fascia di appartenenza, ciò che dovrà guidare le procedure di assunzioni di personale, al fine di garantire un necessario turn over con l'adempimento della *missione* istituzionale, è la **sostenibilità, in prospettiva futura, degli oneri conseguenti, tutto ciò al fine di garantire in ogni caso gli equilibri di bilancio presenti e futuri.**

In considerazione di quanto sopra, preme evidenziare che, qualora l'amministrazione, nel rispetto dei limiti di spesa, avesse a disposizione capacità assunzionali per personale a tempo indeterminato, non necessariamente tale capacità potrà esercitarsi ove dall'analisi dell'andamento complessivo della gestione del bilancio si evidenziassero segnali di squilibrio non temporanei.

TUTTO QUANTO RILEVATO, CONSIDERATO E RITENUTO

Questo Organo di controllo ritiene necessario sollecitare l'Amministrazione affinché assuma decisioni ponderate avuto riguardo alla sostenibilità dell'onere conseguente alla spesa del personale che si propone di assumere, **tenendo conto, in un'ottica pluriennale, delle entrate correnti e il rapporto tra queste e la spesa corrente, al fine di assicurare stabili equilibri pluriennali di bilancio.**

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica.

La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata **entro trenta giorni** dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025:

- prevede il rispetto del limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- prevede il rispetto del limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- non consente di rispettare le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i. che individuano i criteri per stabilire quando ed in che misura i comuni possano procedere ad assumere nuovo personale a tempo indeterminato (vedasi a tal proposito la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Sicilia n. 131/2020;

esprime

parere favorevole alla approvazione del **piano triennale dei fabbisogni di personale (PFFP) gli anni 2023/2025**, così come previsto **nella sezione 3.3 del P.A.O 2023-2025**

raccomanda

di verificare al momento dell'avvio delle eventuali procedure concorsuali l'andamento del rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP e la media delle entrate correnti del triennio precedente nonché il mantenimento il rispetto del pareggio di bilancio anche per l'anno 2023;

sollecita

l'Amministrazione ad individuare e adottare un percorso di graduale riduzione annuale del rapporto percentuale tra spesa personale e media entrate correnti al netto FCDE, fino al conseguimento nell'anno 2025 del valore soglia previsto nella tabella 3 dell'art. 6 del DM 17/03/2020, al fine di mantenere gli equilibri strutturali e pluriennali di bilancio

Il Collegio dei Revisori dei conti

(Firmato digitalmente)

Dott. Sebastiano Orlando – Presidente
Dott. Giuseppe Ingoglia – Componente
Rag. Emanuele Lasagna Liuzzo

Verifica firma di verbale n. 12 PARERE PIANO FABBISOGNI PE



Firmato da LASAGNA LIUZZO EMANUELE

La firma è stata verificata correttamente

Data della verifica: 14/04/2023 14:24:51

Data della firma da PC: 14/04/2023 10:05:54

Nome: EMANUELE

Cognome: LASAGNA LIUZZO

Codice fiscale: TINIT-LSGMNL56L06I535Z

Identificativo del certificato: SIG0000002657436

Algoritmo digest: SHA-256

Ente certificatore: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Serial del certificato X509: 256001

Scadenza del certificato: 23/03/2024 00:00:00

Nazione: IT

Firmato da ORLANDO SEBASTIANO

La firma è stata verificata correttamente

Data della verifica: 14/04/2023 14:24:51

Data della firma da PC: 14/04/2023 13:32:01

Nome: SEBASTIANO

Cognome: ORLANDO

Codice fiscale: TINIT-RLNSST46R21A592K

Identificativo del certificato: WSREF-53628867635672

Algoritmo digest: SHA-256

Ente certificatore: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Serial del certificato X509: 7186221069017963365

Scadenza del certificato: 07/10/2025 07:54:49

Nazione: IT

Firmato da INGOGLIA GIUSEPPE

La firma è stata verificata correttamente

Data della verifica: 14/04/2023 14:24:51

Data della firma da PC: 13/04/2023 16:02:27

Nome: GIUSEPPE

Cognome: INGOGLIA

Codice fiscale: TINIT-NGGGPP53H07C130R

Identificativo del certificato: LOIG2023040449537382

Algoritmo digest: SHA-256

Ente certificatore: Namirial CA Firma Qualificata

